

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1953

(1^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

« Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure, alle preture, e ammissione al concorso per uditori giudiziari » (131) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5, 6, 7
CONDORELLI	7
DE PIETRO	4, 5
MAGLIANO	6
PANNULLO	5
PICCHIOTTI	3
PIOLA	4
ROCCHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	6, 7
ROMANO Antonio, <i>relatore</i>	2, 3, 6
SPALLINO	4

« Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile » (132) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	8
AGOSTINO, <i>relatore</i>	8

« Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli ar-

chivi notarili » (138) (Di iniziativa del senatore Elia) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 12
CEMMI, <i>relatore</i>	12
ROCCHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	12

« Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105 » (172) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	11
---------------------------------------	----

« Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di Tribunale promossi alla Corte di appello » (177) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	10
DE MARSICO	10
PANNULLO, <i>relatore</i>	9
PICCHIOTTI	10
RAFFEINER	9
ROCCHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	10

La riunione ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Agostino, Bo, Cemmi, Corsini, De Marsico, De Pietro, Gavina, Leone, Magliano, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Picchiotti, Piola, Romano Antonio, Spallino, Trigona della Floresta, Zelioli Lanzini e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Voccoli e Flecchia sostituiscono i senatori Pellegrini e Ravagnan.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, intervengono i senatori Condorelli e Raffainer.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Rocchetti.

SPALLINO, *Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure, alle preture e ammissione al concorso per uditori giudiziari » (131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure, alle preture, e ammissione al concorso per uditori giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, *relatore*. Onorevoli senatori, con l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, fu data facoltà al Ministro di grazia e giustizia di destinare con funzioni giurisdizionali ai tribunali e alle preture, con funzioni in sott'ordine, nelle sedi ove esistevano posti vacanti che non era possibile coprire diversamente, gli uditori giudiziari fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, e ciò indipendentemente dal requisito del compimento del periodo di tirocinio prescritto dagli articoli 129 e 269 sull'ordinamento giudiziario.

Per lo stesso periodo di tempo fu data facoltà al Ministro di trattenere nella stessa sede, nell'esercizio delle precedenti funzioni, i giudici ed i sostituti procuratori promossi al grado superiore lasciando vacanti nelle Corti di appello e nelle procure generali un corrispondente numero di posti.

L'applicabilità del citato articolo 6 venne prorogata al 31 dicembre 1948 con decreto legislativo del 14 febbraio 1948, n. 113.

Con l'articolo 1 di detto decreto legislativo si stabiliva anche che il Ministro aveva facoltà di destinare alla reggenza di preture prive di titolare gli uditori che, precedentemente alla nomina, avessero esercitato funzioni giudiziarie ai sensi del decreto luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, o come vice pretori onorari e gli uditori, che successivamente alla nomina aves-

sero compiuto un tirocinio effettivo di almeno quattro mesi, previo parere favorevole dei capi di Corte.

Con l'articolo 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190 fu prorogato fino a nuova disposizione l'articolo 1 del decreto legislativo del 14 febbraio 1948, n. 113, riguardante la menzionata facoltà data al Ministro di grazia e giustizia. Successivamente fu emanata la legge 24 maggio 1951, n. 392, concernente la distinzione dei magistrati secondo le funzioni, legge che allo articolo 2 stabiliva che ad esercitare le funzioni di giudice, di sostituto procuratore della repubblica presso i tribunali e di pretore potevano essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.

Detta disposizione venne modificata dallo articolo 2 della legge 23 aprile 1952, n. 415, sopprimendo le parole « presso i tribunali » allo scopo di poter destinare anche alle preture gli aggiunti giudiziari e gli uditori.

La stessa legge del 23 aprile 1952, n. 415, prorogò fino al 31 dicembre 1953 la facoltà di conferimento di funzioni giurisdizionali agli uditori.

Questo termine sta per scadere, e poichè insoddisfacenti sono stati i risultati dei concorsi per uditore giudiziario banditi con i decreti del 2 agosto 1951, del 2 agosto 1952 e del 10 gennaio 1953, se si dovesse richiedere il tirocinio di un anno per il conferimento delle funzioni giurisdizionali, gli uffici giudiziari e specialmente i tribunali e le preture si troverebbero in grave difficoltà; onde la opportunità del disegno di legge portato all'esame di questa Commissione, che all'articolo 1 stabilisce che fino al 30 giugno 1955 gli uditori giudiziari possono essere destinati con funzioni giurisdizionali in sott'ordine ai posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture, anche prima del compimento dell'anno di tirocinio. Con lo stesso articolo 1 si vuole stabilire che, fino alla data del 30 giugno 1955, gli uditori giudiziari, che hanno esercitato funzioni di vice pretore onorario possono essere destinati alla reggenza delle preture prive di titolare, anche prima del compimento del predetto periodo di tirocinio. Su questa ultima parte dello articolo 1 desidero far presente alla Commissione che sarebbe opportuno stabilire un minimo di durata dell'esercizio delle funzioni di

vice pretore onorario allo scopo di evitare che il conferimento della reggenza di una pretura venga dato a chi solo per brevissimo tempo abbia esercitato le predette funzioni di vice pretore onorario.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si vuole modificare il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ove è stabilito che per essere ammessi al concorso per uditore giudiziario, è necessario, tra l'altro, avere conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni. La modifica consiste nel ridurre ad un anno il tempo tra il conseguimento della laurea e la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

L'articolo 2 proposto colma una lacuna del citato articolo 7 della legge 24 maggio 1951, dove si parlava del conseguimento della laurea da almeno due anni, ma non si precisava se la scadenza dei due anni dovesse coincidere con la data del decreto di bando del concorso o con la scadenza del termine per la presentazione dei documenti. Ricordo che l'articolo 7 nel suo secondo comma diede origine a contrasti in Aula e sono lieto che in parte oggi prevalga, almeno nella proposta governativa, il mio punto di vista. Allora mi dichiarai contrario alla fissazione di qualsiasi termine dal conseguimento della laurea per la partecipazione al concorso per uditori giudiziari e ciò per una ragione pratica.

Ai concorsi per la Magistratura partecipano in prevalenza giovani appartenenti a famiglie che non hanno la possibilità di consentire ai figli di cimentarsi con la professione libera, sempre aleatoria nei primi anni. Con la fissazione del termine di due anni dal conseguimento della laurea si è verificato che per partecipare al concorso per la Magistratura un giovane deve rassegnarsi in pratica all'attesa di circa tre anni. Questo il motivo per cui molti sono stati costretti a partecipare a concorsi in altre Amministrazioni.

Con la riduzione di un anno si riduce questo inconveniente; penso che sarebbe molto più opportuno eliminare ogni termine giacchè la garanzia è data sempre dagli esami di concorso.

PRESIDENTE. Faccio osservare che, per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di

legge, non si tratta di una disposizione nuova dato che la riduzione ad un anno è stata già applicata per concorsi precedenti, in base a un provvedimento che è scaduto il 30 giugno 1953. E credo opportuno aggiungere una informazione su quelli che sono stati i risultati dei concorsi. Si è rilevato che, proporzionalmente, i risultati migliori sono stati conseguiti dai candidati più freschi di laurea. Tra coloro che hanno ottenuto una votazione superiore a 100, più della metà erano freschi di laurea, mentre tra quelli che hanno ottenuto il minimo per essere dichiarati vincitori, più dei due terzi erano laureati da lungo tempo.

Del resto anche io, quando si discusse la legge sullo «sganciamento» della magistratura, mi espressi contro l'intervallo di due anni, dichiarando che esso era per lo meno eccessivo, anche perchè, se si considera il periodo di tempo necessario per l'espletamento delle operazioni di concorso, nel migliore dei casi, passano tre anni e mezzo dal conseguimento della laurea al giorno in cui si può entrare in magistratura. In conseguenza di ciò i migliori elementi partecipano ad altri concorsi o si dedicano ad altre attività. Comunque desidero chiedere al senatore Romano se presenta una formale proposta di emendamento.

ROMANO, *relatore*. Io mi sono limitato ad esprimere il mio pensiero. Una eventuale proposta di emendamento potrà essere formulata in seguito, dopo che altri componenti della Commissione avranno espresso il loro parere.

PICCHIOTTI. Per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge, mi dichiaro favorevole non soltanto alla riduzione del termine ad un anno, ma alla completa soppressione del termine stesso per le ragioni egregiamente dette dal collega Romano.

A che serve l'intervallo, sia esso di un anno o di due? Del resto, come ha testè dichiarato l'onorevole Presidente, i risultati degli ultimi concorsi hanno dimostrato che i migliori risultati vengono ottenuti dai candidati laureati di recente.

E vorrei qui fare una raccomandazione, non attinente invero all'argomento in discussione: vorrei che da parte del Capo supremo del po-

tere giudiziario si ripettesse la circolare che l'attuale Ministro Azara, appena insediato come Presidente della Cassazione, dicesse ai magistrati, per sollecitare affettuosi rapporti di collaborazione tra i magistrati e gli avvocati. È nostro desiderio che i giovani magistrati, di Pretura e anche di Tribunale, tengano nei nostri confronti quel contegno che è doveroso verso vecchi avvocati. Quando noi andiamo di fronte ai magistrati di alto grado troviamo comprensione e amabilità, mentre da giovani magistrati di 26 o 27 anni ci sentiamo qualche volta trattare con sussiego come se, dopo cinquant'anni di professione, avessimo qualcosa da imparare da loro, mentre sarebbe bene ricordassero che noi conosciamo profondamente tutto quanto essi stanno facendo da poco tempo.

SPALLINO. Circa la questione dell'articolo 2, mi dichiaro favorevole al mantenimento del termine di un anno in esso indicato, contrario quindi al pensiero del relatore e del senatore Picchiotti.

Di recente abbiamo terminato la discussione sul bilancio della giustizia e, più o meno, tutti abbiamo dichiarato che la giustizia ha bisogno di magistrati idonei e capaci. Sono recenti proprio in questa Commissione, lamentate contro giovani magistrati che amministrano la giustizia sempre con grande scrupolo ma senza un'adeguata preparazione, in sostanza con risultati poco soddisfacenti. Sarei pertanto del parere di mantenere l'attuale dizione dell'articolo 2.

Un'altra osservazione devo fare a proposito dell'articolo 1. È vero che gli uditori giudiziari con funzioni di vice pretore non hanno mai dato luogo ad inconvenienti, ma l'articolo 1 stabilisce che fino al 30 giugno 1955 gli uditori giudiziari possono essere destinati, con funzioni giurisdizionali in sott'ordine, a posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture, anche prima del compimento del periodo di un anno di tirocinio. Io comprendo che la cosa sia possibile nei tribunali, ma per le procure e le preture cosa vuol dire? Se alla procura manca il titolare, cioè il procuratore della Repubblica, un giovane uditore giudiziario, appena nominato, può essere messo al suo posto? E in sott'ordine di chi? Penso che

si dovrebbe chiarire. Lo stesso dicasi per la pretura. Oggi nelle preture si amministra una giustizia piuttosto imponente, si decidono cause delicatissime e annose che vanno poi magari a finire in cassazione.

Pertanto mi sembra che la dizione dell'articolo 1 vada riveduta.

Vorrei fosse ben chiaro che quando si parla di uditori giudiziari destinati a posti vacanti nelle procure e nelle preture, si deve intendere che essi debbono essere sottoposti ad un magistrato di più alto grado, titolare dell'ufficio.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Spallino che le funzioni giurisdizionali non vengono date subito agli uditori giudiziari, ma solo dopo sei mesi.

SPALLINO. Ma anche sei mesi, a mio giudizio, non sono certo sufficienti.

PIOLA. Mi dichiaro favorevole ad un emendamento che sopprima qualsiasi termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per la magistratura, soprattutto perchè la pratica ha dimostrato la sua inutilità.

Quanto all'articolo 1, osservo che è una dolorosa necessità affidare funzioni giurisdizionali agli uditori, cioè ad elementi che ancora non hanno potuto dare prova di essere in condizioni di esercitarle, necessità dolorosa alla quale purtroppo dobbiamo sottostare perchè è vacante un gran numero di posti.

Sono d'accordo col senatore Romano che, là dove si parla di uditori giudiziari che abbiano esercitato la funzione di vice pretore si aggiunga « per almeno sei mesi » o « per almeno un anno ». Benchè le funzioni di pretore onorario nella pratica non siano gran che, pure un certo termine mi sembra indispensabile sia posto.

DE PIETRO. Sono senz'altro favorevole ad emendare l'articolo 2 nel senso che non si prescriva alcun intervallo obbligatorio tra il momento del conseguimento della laurea e il momento in cui si può partecipare al concorso per la magistratura. Non si comprende infatti quale sia lo scopo di un anno di attesa, dato che manca un qualsiasi istituto di tirocinio nel

quale il giovane laureato possa perfezionarsi. Al contrario, nel corso di quell'anno, gli studenti di solito non fanno niente. Se poi iniziano l'esercizio professionale, ciò può distoglierli dalla carriera di magistrato, e, d'altra parte, come ha dichiarato l'onorevole Presidente, i risultati dei concorsi per la magistratura hanno dimostrato che gli studi più recenti consentono ai candidati di conseguire migliori risultati. Per quanto riguarda la formulazione dell'emendamento, penso che si tratti puramente e semplicemente di abrogare il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Circa le questioni connesse con l'articolo 1, io comprendo perfettamente le esigenze pratiche della amministrazione della giustizia: si tratta di rendere più spedita l'amministrazione della giustizia. Ma la qualità dei magistrati? La preoccupazione è meno viva per i tribunali, e anche per le procure, dove vi è sempre qualche sostituto anziano.

Ma io mi preoccupo per le preture. Quando si manda in una pretura prima del periodo di un anno di tirocinio un uditore giudiziario, si finisce per affidargli la giustizia della pretura, perchè questo uditore dovrà tenere udienza, e se in campo penale sarà sempre possibile trovare dei correttivi, per la giustizia civile potrebbero crearsi situazioni assai delicate. A mio avviso le cause civili di pretura non possono essere affidate che a magistrati di una certa esperienza.

L'articolo 1 stabilisce inoltre che, fino al 30 giugno 1955, gli uditori giudiziari, che abbiano già esercitato funzioni di vice pretore onorario, possono essere destinati alla reggenza delle preture prive di titolare, anche prima del compimento del predetto periodo di tirocinio. Ciò è anche più pericoloso perchè, se è vero che le funzioni di vice pretore onorario possono significare molto se espletate da persone di estrema diligenza e di grande scrupolo, possono anche non significar niente in altri casi, quando, ad esempio, tali funzioni siano state espletate per brevissimo tempo.

Pertanto sono dell'avviso che, almeno per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1, il periodo di tirocinio di un anno debba essere mantenuto, e che nel primo comma dell'articolo, debbano sopprimersi le parole « e

nelle preture », perchè, come ho detto, nelle preture il giovane magistrato può trovarsi di fronte a difficoltà insuperabili per la sua giovane esperienza.

PRESIDENTE. Faccio osservare che non si tratta di destinare senz'altro determinati magistrati a determinate funzioni, ma solamente di stabilire una facoltà del Ministro.

A titolo informativo, vi dirò che, per quanto riguarda i vice-pretori onorari, si tratta di una questione di ben poco conto. Negli ultimi concorsi ci sono stati non più di due o tre casi. Evidentemente gli uffici del Ministero esaminano l'attività svolta da ciascun vice-pretore, e sulla base di questo esame lo assegnano, o meno, a funzioni giurisdizionali. In pratica si tiene soprattutto conto del numero di sentenze emanate da questi vice-pretori.

Analogamente per il primo comma, gli uditori giudiziari non vengono destinati automaticamente ad esercitare determinate funzioni, ma ci deve essere una proposta fatta dai capi degli uffici.

Per quanto riguarda poi la questione delle preture, vorrei far presente al senatore De Pietro che, a prescindere da ragioni contingenti e di particolare gravità, il disporre che gli uditori possano esercitare funzioni giurisdizionali in sottordine soltanto nelle procure e nei tribunali può dar luogo ad un altro inconveniente. Questi giovani eserciteranno in futuro le funzioni giurisdizionali non in sottordine ma come reggenti di pretura senza esser mai stati in sottordine in pretura. Vorrei sottolineare questo inconveniente.

DE PIETRO. Il pro e il contro si trovano in ogni cosa.

PANNULLO. Sono d'accordo con la proposta del senatore De Pietro di sopprimere la limitazione prevista dall'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, nonché quella che ora si propone con l'articolo 2. Se il giovane è preparato non vi è ragione di escluderlo dal concorso; se invece non è adatto, non lo sarà neppure dieci anni dopo la laurea.

Per quanto riguarda l'articolo 1, dirò che preferisco affidare posti in sottordine nei tribunali, nelle procure e nelle preture agli udi-

tori giudiziari piuttosto che ad un vice-prete, il quale può essere anche un notaio privo di qualsiasi pratica giurisdizionale. Un magistrato, sia pure giovane, avrà sempre un determinato senso di responsabilità che lo spingerà a studiare meglio i processi e le cause sui quali egli è chiamato a dare il suo giudizio. Pertanto non modificarei l'articolo 1.

MAGLIANO. Poichè il senatore Spallino ha giustamente rilevato la possibilità che qualcuno di questi magistrati possa reggere la pretura, proporrei di chiarire che possano esplicare solo funzioni giurisdizionali in sottordine, escludendo che possano dirigere l'ufficio.

ROMANO, *relatore*. Il primo comma dell'articolo 1 può essere operante solo nelle grandi sedi, dove vi sono il pretore capo e funzionari in sottordine. Ma noi dobbiamo preoccuparci delle preture piccole.

PRESIDENTE. Senatore Romano, le preture scoperte, per le quali provvediamo con il secondo comma dell'articolo 1, sono proprio quelle piccole. È appunto per questo che si sente la necessità di utilizzare gli uditori giudiziari, anche prima del compimento del periodo di tirocinio, nei posti in sottordine presso i tribunali, le procure e le preture; in tal modo i giovani magistrati che si liberano da quei posti, possono essere destinati alla reggenza delle preture prive di titolare.

ROMANO, *relatore*. Sarebbe opportuno che si udisse il parere dei capi di Corte.

PRESIDENTE. È prassi costante che la reggenza non sia affidata previo questo parere. Una volta noto il risultato del concorso, si dà la destinazione immediatamente: il parere del capo di Corte costituirebbe un ritardo alla nomina dei vincitori del concorso. Potrebbe essere reso obbligatorio, ma si andrebbe incontro a questo inconveniente.

ROMANO, *relatore*. I capi di Corte sono gli unici che possono conoscere esattamente il valore del magistrato.

PRESIDENTE. Al Ministero risulta dai fascicoli.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Debbo innanzitutto ricordare che le disposizioni dell'articolo 1 hanno carattere transitorio, come risulta dal termine fissato nel primo comma. Tale carattere non hanno invece le norme contenute nell'articolo 2.

Dalla discussione è emerso chiaramente che l'attribuzione di funzioni giurisdizionali in sottordine agli uditori giudiziari prima del compimento del periodo di tirocinio di un anno stabilito dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, modificata dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1952, n. 415, è senz'altro necessaria di fronte alle esigenze di carattere temporaneo che dobbiamo fronteggiare in qualche modo, data la mancanza di magistrati accentuata dagli scarsi risultati degli ultimi concorsi.

Si vorrebbe limitare la norma del primo comma ai soli posti vacanti dei tribunali e delle procure, con l'esclusione delle preture. Insisto invece perchè sia accettato il testo presentato dal Governo; ad ogni modo, mi sembra che ogni proposta in tal senso sia stata ritirata.

Per quanto riguarda il secondo comma, si è ventilata la necessità di porre delle limitazioni alla facoltà discrezionale del Ministro. Ritengo che ciò sia inopportuno se si vogliono coprire i posti vacanti nelle piccole preture, delle quali si preoccupava il relatore. Il Ministro ha sempre esercitato saggiamente questa discrezionalità poichè non manca di elementi sufficienti per valutare il *curriculum vitae* del magistrato destinato alla reggenza delle preture prive di titolare. L'*optimum* sarebbe indubbiamente che il magistrato diventasse tale quando la legge stabilisce che può diventarlo, ma comunque, tra il male di lasciare scoperto un ufficio giudiziario e quello di lasciare alla discrezionalità del Ministero, con l'ausilio ordinario delle informazioni dei capi di Corte, la destinazione degli uditori giudiziari a funzioni giurisdizionali, anche prima del compimento del periodo di tirocinio, pare a noi che quest'ultimo sia il male minore.

Anche l'articolo 2 incontra molte ostilità, volendosi addirittura sopprimere la limitazione dell'anno stabilito in esso. Si è detto genericamente che chi è preparato, è prepa-

rato anche subito dopo la laurea, e chi non è preparato, non lo sarà mai. Non mi pare che questa sia l'impostazione esatta del problema: si deve invece vedere se siano sufficienti i quattro anni del corso degli studi universitari per preparare agli esami per la magistratura. Se si ammette l'insufficienza di questo periodo, sorge la necessità di imporre un periodo di tempo ulteriore e successivo agli studi universitari per consentire la preparazione al concorso; e male per chi non avrà approfittato di questo periodo di tempo per prepararsi convenientemente, come avrebbe potuto. Analogamente avviene per gli esami di procuratore, che essendo essenzialmente teorici non giustificano l'esigenza di un periodo di pratica professionale che invece si richiede. Si è ritenuto anche in questo caso, evidentemente, che i corsi universitari non siano sufficienti.

I corsi universitari hanno una determinata caratteristica, ed è giusto che sia così. I docenti universitari insegnano, con corsi monografici, a studiare un determinato istituto giuridico, perchè il discepolo possa poi studiare tutti gli istituti giuridici. Ricordiamo la nostra esperienza: dopo aver frequentato l'altissima scuola di Ferri e di Chiovenda, noi non potevamo certo dirci preparati in materia di diritto penale e di diritto processuale civile, pur essendo educati da sommi maestri. Questi studiosi ci avevano passato la scintilla del pensiero, ma a noi toccava ancora di studiare il diritto positivo per poter affrontare esami della natura di quelli che si chiedono nel concorso per la magistratura. Per questa ragione non ho mai studiato tanto come dopo aver conseguito la laurea...

PRESIDENTE. Ma dopo la laurea si fa subito il servizio militare! (*ilarità*).

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Inoltre se noi non selezioniamo con un periodo di attesa la grande massa di candidati al concorso, fatalmente faremo discendere il livello medio dell'esame. Senza un termine, sia pure ridotto ad un anno, non è possibile una adeguata preparazione al concorso. Invito pertanto la Commissione ad

approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

CONDORELLI. Porto la mia esperienza di docente universitario. Osservo anzitutto che se fosse esatto il motivo indicato dal Governo, non un anno ma almeno due anni bisognerebbe esigere per la preparazione. D'altra parte, mi rendo conto dell'enorme bisogno di magistrati e della opportunità di mettere i giovani coscienti, che durante gli studi universitari si sono, forse con sacrificio, preparati al concorso (come avviene per i migliori) in condizioni di concorrere appena laureati. Conosco giovani che si sono laureati, magari fuori corso, ma con la lode e la pubblicazione della tesi e che sarebbero prontissimi per il concorso alla magistratura, per avere studiato con il maggior scrupolo. Apriamo questa possibilità ai giovani che lo meritano. Voglio ricordare che Vittorio Emanuele Orlando fu professore universitario a 23 anni:

PRESIDENTE. Non sono pochi i magistrati i quali avevano intrapreso gli studi universitari proprio con l'intenzione di prepararsi alla carriera giudiziale. Due miei colleghi di Università avevano questa ferma intenzione fin dai banchi del liceo. Essi erano certamente già preparati, al momento del conseguimento della laurea. Ponendo un termine corriamo il rischio di perdere questi giovani, i quali nell'attesa possono essere portati a tentare altre vie, come la professione, l'impiego privato ecc. Se anche trovassimo solo otto o dieci elementi, sono otto o dieci elementi guadagnati alla magistratura.

Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1955, gli uditori giudiziari possono essere destinati, con funzioni giurisdizionali in sottordine, a posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture, anche prima del compimento del periodo di un anno di tirocinio stabilito dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951,

n. 392, modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1952, n. 415.

Fino alla stessa data del 30 giugno 1955, gli uditori giudiziari, che hanno già esercitato funzioni di vice-pretore onorario, possono essere destinati alla reggenza delle preture prive di titolare, anche prima del compimento del predetto periodo di tirocinio.

L'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi non importa alcuna modificazione circa la posizione giuridica e il trattamento economico preveduti per gli uditori dalle norme vigenti.

Poichè nessuno insiste nelle proposte di emendamento presentate su questo articolo e non facendosi altre osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Fino a nuova disposizione, in deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 124 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario avere conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo: « È abrogato il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, numero 392 ».

Se non si fanno osservazioni metto ai voti questo emendamento non accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile** » (132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile ».

Dichiaro aperta la discussione.

AGOSTINO, *relatore*. Si tratta di una legge di minima entità. Il primo comma dell'articolo 1784 del Codice civile dispone che l'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dal cliente nell'albergo ed a lui non consegnate, fino al limite massimo di 5.000 lire. Non si parla delle cose depositate perchè in questo caso la responsabilità è contrattuale. Ora in considerazione della diminuita capacità di acquisto della moneta, udito il Commissariato del turismo, si è stabilito di elevare il limite da 5.000 lire a 200.000 lire, applicando un moltiplicatore (quaranta volte) inferiore a quello reale; ciò al fine di contemperare le due esigenze, quella del privato e quella della industria alberghiera. Penso che la norma sia opportuna e da approvare.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il limite di somma previsto in lire cinquemila dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile è elevato a lire duecentomila.

Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello » (177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello ».

PANNULLO, relatore. Si tratta di un provvedimento di carattere transitorio, e precisamente della facoltà di trattenere, con il loro consenso, nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello. Con la legge del 12 luglio 1949 si stabilì che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, potevano, con il loro consenso, essere trattenuti per quattro anni dall'entrata in vigore della legge nella stessa sede e nelle precedenti funzioni i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori addetti ad uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti, nel ruolo dei rispettivi gradi un corrispondente numero di posti.

In sostanza si trattava di lasciare nelle precedenti inferiori funzioni coloro che erano stati promossi a funzioni superiori, per necessità locali e precisamente a causa del bilinguismo.

Il quadriennio, di cui ho fatto cenno, è scaduto il 3 agosto 1953; donde la necessità di una nuova disposizione, nei limiti indicati nell'unico articolo del disegno di legge.

Occorre tener presente che negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano erano trattenuti, nelle funzioni di giudice, di sostituto e di pretore sei magistrati di appello, di cui quattro nel tribunale, uno nella procura e uno in pretura; e che, in detti uffici, prestano altresì servizio magistrati che, a quanto risulta, conoscono la lingua tedesca. Non è il caso di

attuare una proroga integrale, che non mi sembra opportuna perchè porterebbe l'inconveniente di un aumento eccessivo di magistrati d'appello in posti inferiori, cioè tribunali, procure della Repubblica o preture.

Tuttavia, lasciando cadere completamente l'accennata disposizione, sorgerebbero delle grandi difficoltà nel funzionamento degli uffici perchè tutti i magistrati di appello che fino al 3 agosto 1953 hanno prestato servizio di giudice, sostituto procuratore o pretore negli uffici stessi, dovrebbero essere trasferiti. Per ovviare a tale inconveniente il disegno di legge prevede soltanto la facoltà di trattenere nella stessa sede e nelle attuali funzioni i magistrati di appello che già funzionavano come magistrati di tribunale.

Propongo l'approvazione di questo disegno di legge.

RAFFEINER. La ragione di questa legge sta nella mancanza di magistrati bilingui, che siano capaci cioè di parlare la lingua tedesca. Alla nostra popolazione di lingua tedesca è garantito dalle leggi l'uso della propria lingua nei rapporti con le Autorità, anche giudiziarie; inoltre la popolazione ha diritto ad avere una risposta nella propria lingua. Tale norma però non può essere attuata se mancano magistrati che parlino la lingua tedesca.

La situazione si aggrava di anno in anno perchè i giovani bilingui non partecipano ai concorsi e quindi il numero dei magistrati che parlano una seconda lingua diminuisce di anno in anno.

Ora, se questi magistrati promossi a consiglieri di appello venissero allontanati, mancherebbero completamente giudici in grado di parlare e comprendere la lingua tedesca.

Vorrei proporre un piccolo emendamento. Il disegno di legge prevede che i magistrati siano trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni. Ora il termine « nella stessa sede » è troppo ristretto. Vorrei venisse sostituito dalla seguente dizione: « presso uffici giudiziari dello stesso distretto di tribunale » per dar loro la possibilità di essere impegnati non proprio dove erano, ma anche presso altri uffici nello stesso distretto.

Faccio infine rilevare che con questo disegno di legge il numero dei magistrati trattenuti

non viene ad aumentare, ma anzi andrà diminuendo.

PICCHIOTTI. Mi associo a questo emendamento, perchè è ragionevole. Comprendo che il provvedimento è di carattere eccezionale, ma la mia preoccupazione è questa: vorrei sapere se, provvedendo fino al termine stabilito da questo disegno di legge, cioè fino al 30 giugno 1955, si viene ad ovviare all'inconveniente lamentato.

DE MARSICO. Mi associo alla proposta del senatore Raffeiner, però ritengo che il concetto espresso dal senatore Picchiotti meriti un momento di attenzione. Siamo di fronte ad una legge eccezionale che non dovrebbe essere portata, anche se la necessità ci costringe a dar parere favorevole, oltre il termine massimo previsto da questo articolo, perchè mi sembra pericoloso mantenere troppo a lungo in un grado inferiore, in funzioni inferiori, un magistrato di grado superiore. Si determinerebbe in tal caso, nei rapporti tra Tribunale e Corte di appello, una situazione che non credo possa giovare ai fini della giustizia. Lasciamo da parte qualsiasi considerazione astratta, i magistrati sono sempre degnissimi di un rispetto dogmatico, categorico; ma una Corte di appello che deve rivedere una sentenza emessa da un Tribunale di cui due componenti sono già consiglieri di Corte di appello non può non trovarsi in una situazione psicologica diversa da quella normale. D'altra parte ritengo che l'ignoranza del tedesco da parte dei magistrati italiani sia meno diffusa di quello che si crede. Conosco personalmente magistrati che sanno benissimo il tedesco. Penso che bisognerebbe studiare un modo per ovviare a questo inconveniente, assicurando ai magistrati dei vantaggi, magari in sede particolare. Finalmente vorrei fare appello proprio all'esperienza del senatore Raffeiner che è di quelle contrade e domandargli se non sia vero che molte volte dipende dall'abilità del magistrato costringere colui che crede di poter fingere di conoscere soltanto il tedesco a dimostrare che conosce anche l'italiano.

In ogni modo, a mio parere, sarebbe pericoloso superare il termine previsto da questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti intende proporre formalmente un emendamento circa la data?

PICCHIOTTI. Anch'io, come il senatore De Marsico, penso che sia pericoloso protrarre il termine. Per lo meno desidererei avere l'assicurazione che entro tale termine questa situazione veramente paradossale sia normalizzata.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Data la ristrettezza del termine fissato per la proroga di questo disegno di legge, riterrei che si possa restare alla lettera del provvedimento, anche per quanto riguarda il prosieguo dell'esercizio delle funzioni nella stessa sede. Infatti si tratta di un provvedimento di durata estremamente breve e di una proroga di fatto di esercizi giurisdizionali riguardo a persone che sono già assegnate ad un determinato ruolo. D'altra parte se questi magistrati desiderano andare altrove, la legge non li obbliga a restare sul posto.

Inoltre il Ministero può trovarsi nella impossibilità di accogliere la loro richiesta, come del resto può trovarsi nella necessità di opporsi anche quando tali magistrati abbiano fatto domanda.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere qualche precisazione. Attualmente la situazione è questa: abbiamo quattro magistrati al tribunale di Bolzano, uno alla procura e uno alla pretura della medesima città.

Il Ministero può offrire loro un trasferimento; se il Ministero ritiene di doverli mantenere nella stessa sede è in condizione di poterlo fare; se il Ministero ritiene che una determinata pretura non funzioni e sia opportuno mandarci un altro magistrato che conosca la lingua tedesca, il Ministero può farlo. Da questo punto di vista mi sembra che la proposta Raffeiner non generi inconvenienti.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi rimetto a ciò che deciderà la Commissione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti lo emendamento proposto dal senatore Raffeiner inteso a sostituire le parole « nella stessa sede »

con le altre « presso uffici giudiziari dello stesso distretto di Tribunale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo unico, così modificato:

Articolo unico.

I magistrati di appello già trattenuti, nelle funzioni di magistrato di Tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, possono essere ancora trattenuti, con il loro consenso, presso uffici giudiziari dello stesso distretto di Tribunale e nelle stesse funzioni con effetto dal 4 agosto 1953 e fino al 30 giugno 1955, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105 » (172).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge: « Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105 ».

Su tale disegno di legge riferirò io stesso.

Il Corpo degli agenti di custodia veniva chiamato con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, a far parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza; i militari ad esso appartenenti acquisivano il diritto al medesimo trattamento economico usato ai carabinieri e quindi alla razione viveri di cui questi ultimi già godevano. La legge 9 marzo 1950, n. 105, autorizzava la somministrazione viveri ai militari del Corpo degli agenti di custodia con decorrenza, invece che dal 7 settembre 1945,

data di militarizzazione del Corpo, dal 1º aprile 1949 per mancanza di finanziamenti. Il Governo si assunse l'impegno di provvedere successivamente alla corresponsione degli arretrati. Un provvedimento legislativo fu presentato al Parlamento nella precedente legislatura e viene oggi ripresentato qui. Si tratta unicamente di riconoscere quel diritto già affermato a favore degli agenti di custodia.

La Commissione finanze e tesoro ha inviato il suo parere in questi termini: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria ».

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo allo esame degli articoli del disegno di legge, di cui dò lettura:

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, salvo il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 dell'importo complessivo di lire 1.067.393.998, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Elia: « Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili » (138).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Elia: « Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili ».

CEMMI, *relatore*. L'Amministrazione degli archivi notarili è autonoma, ma il personale dipendente, con vari provvedimenti legislativi (il primo dei quali è del 23 ottobre 1924), è stato equiparato a tutti gli effetti ai dipendenti dalle amministrazioni civili dello Stato. In questa equiparazione si è determinato un danno ai dipendenti degli archivi notarili, agli effetti del calcolo dell'indennità di buona uscita. Infatti, con il decreto-legge 23 ottobre 1924 è stata soppressa la Cassa di previdenza per i dipendenti dagli Archivi notarili ed il suo patrimonio è passato al Fondo dei sopravvanzanti degli archivi stessi; ma non si è provveduto a dare agli impiegati l'assistenza dell'opera di previdenza degli statali.

Questa estensione del beneficio è avvenuta soltanto il 23 marzo 1940, con effetto dal 1° maggio 1940. C'è stato quindi un intervallo di circa 16 anni, durante il quale il periodo di servizio di ruolo per i dipendenti degli archivi notarili non è contato ai fini del calcolo di indennità di buona uscita.

Il disegno di legge presentato dal collega Elia vuole eliminare queste iniquità, riconoscendo, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, i servizi resi anteriormente al 1° maggio 1940, nelle seguenti misure:

1° per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953.

2° per il 70 per cento nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.

Per l'attuazione di questo disegno di legge, da accordi intervenuti tra l'E.N.P.A.S. e l'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili,

l'Amministrazione stessa verserebbe un contributo straordinario di 25 milioni all'E.N.P.A.S., il quale provvederebbe poi ad ammettere i dipendenti degli archivi notarili al beneficio di questo disegno di legge.

L'onere riguarda esclusivamente l'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, non tocca per nulla l'Amministrazione dello Stato, è un onere che può essere sopportato dall'Amministrazione di cui trattasi, in quanto, con gli ultimi ritocchi alla tassa d'archivio, tale amministrazione si regge abbastanza bene. Tale progetto di legge risponde anche ad un concetto di equità, in quanto il fondo patrimoniale, che era proprio destinato a quest'opera di previdenza, era stato incorporato nel patrimonio degli Archivi notarili.

L'onere a carico degli impiegati tuttora in servizio potrebbe essere grave se dovesse essere pagato tutto in una volta; esso invece può essere rateizzato in tre anni e, per coloro i quali hanno cessato il servizio dal 1° gennaio 1953, sarà trattenuto sulla quota di buona uscita che l'E.N.P.A.S. dovrà pagare.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli.

Ne dò lettura:

Art. 1.

Agli impiegati e agli uscieri di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946, o in data successiva, sono riconosciuti, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'E.N.P.A.S., i servizi resi, nelle qualità predette, anteriormente al 1° maggio 1940:

a) per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953;

b) per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei servizi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione degli Archivi notarili corrisponderà all'E.N.P.A.S., entro la data del 1° gennaio 1954, il contributo straordinario di riscatto di lire 25.000.000, calcolato complessivamente per tutto il personale dell'Amministrazione medesima, già cessato o tuttora in servizio.

(È approvato).

Art. 3.

Il personale ancora in servizio alla data del 1° gennaio 1953, che benefici del riconoscimento dei servizi contemplato dall'articolo 1, è tenuto a partecipare al pagamento del contributo di riscatto di cui al precedente articolo, mediante la corresponsione all'Amministrazione degli Archivi notarili di una somma di importo pari al prodotto del 5 per mille dello stipendio pensionabile annuo goduto alla data predetta, per il numero intero degli anni di servizio di ruolo reso alle dipendenze

dell'Amministrazione stessa anteriormente al 1° maggio 1940, trascurando, a tal fine, le frazioni inferiori a sei mesi, e computando, quelle superiori, per un anno intero.

Le corresponsione della somma di cui al comma precedente si effettua:

con ritenuta rateale dallo stipendio mensile, in un periodo non superiore a tre anni, per il personale ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

con ritenuta sull'importo ancora dovuto dall'E.N.P.A.S., a titolo di indennità di buonuscita, per il personale già cessato dal servizio a tale data.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.